

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2000220**  
Data: **09/01/2020**

Oggetto: **la marca da bollo sulle fatture – la fattura elettronica e imposta di bollo**  
Allegati: **NO**

## LA MARCA DA BOLLO SULLE FATTURE - LA FATTURA ELETTRONICA E L'IMPOSTA DI BOLLO

In seguito alle modifiche intervenute in riferimento alle **modalità di apposizione della marca da bollo** e, di conseguenza, all'assolvimento del pagamento della marca da bollo stessa, si reputa opportuno ricordare **agli Associati** le operazioni non assoggettate ad Iva per le quali è **obbligatorio** l'assolvimento dell'imposta di bollo.

In specie, ci si riferisce alle:

- operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (articoli 2 , 3 , 4 e 5 del DPR 633 del 1972), ovvero territoriale (articoli da 7 a 7-septies del DPR 633 del 1972);
- operazioni escluse dalla base imponibile dell'Iva (articolo 15 del DPR 633 del 1972);
- operazioni esenti da Iva (articolo 10 del DPR 633 del 1972);
- operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni (articolo 8 bis DPR del 633 del 1972), servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (articolo 9 del DPR 633 del 1972, con l'eccezione di cui sotto), cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette, articolo 8 , lettera c) del DPR 633 del 1972);
- operazioni effettuate dai contribuenti in regime dei minimi o forfettari.

Risultano invece **esenti** dall'imposta di bollo le seguenti operazioni:

- ✓ operazioni in reverse charge (articolo 74 commi 1, 7 e 8 del DPR 633 del 1972);
- ✓ operazioni in reverse charge (articolo 17 del DPR 633 del 1972);
- ✓ operazioni non imponibili (articolo 9 del DPR 633 del 1972) relativi a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci;
- ✓ operazioni intracomunitarie (articoli 41 , 42 e 58 del decreto legge 331 del 1993);
- ✓ esportazioni (articolo 8 lettere a) e b) del DPR 633 del 1972);
- ✓ operazioni non soggetta ad Iva di importo inferiore ad euro 77,47.

Si ricorda anche che l'assolvimento del bollo da parte del cedente o prestatore e la relativa annotazione sulla fattura in formato XML, di per sé non determina il diritto di rivalsa in capo al cessionario o committente. Solo previo accordo tra le parti, il fornitore può riaddebitare alla controparte, in rivalsa, la somma relativa al bollo esponendola nella fattura elettronica come importo escluso dal computo della base imponibile IVA ai sensi dell'articolo 15 del DPR 633 del 1972.

**Indirizzo**  
Corso Vittorio  
Emanuele II, 18  
00186 – Roma

**Codice Fiscale**  
05441090585

**Telefono**  
(+39)  
0668300441  
(+39)  
0668300442  
**Telefax**  
(+39)  
0668300445

**Mail**  
agisco@assoagisco.it  
agisco@pec.assoagisco.it

**Web**  
www.assoagisco.it

### La Fattura elettronica e l'imposta di bollo

Con il Decreto Ministeriale del 28.12.2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 07.01.2019) sono state definite **nuove modalità di liquidazione dell'imposta di bollo** su fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro, come prima definite. Per effetto di quanto previsto dalle nuove disposizioni, il pagamento dell'imposta di bollo relativo alle fatture elettroniche emesse in ciascun **trimestre** è effettuato **entro il giorno 20 del mese successivo**. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate comunica l'ammontare attraverso l'area riservata del proprio sito internet.

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con **due versamenti aventi cadenza semestrale**, da effettuare rispettivamente entro il **16 giugno** ed entro il **16 dicembre** di ciascun anno. E' questa la novità introdotta dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 per le fatture emesse dal 01 gennaio 2020.

L'importo, pari a **2 euro** per ogni fattura emessa, sarà proporzionale al numero delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento, calcolato secondo gli stessi dati dichiarati in sede di emissione delle fatture dal soggetto emittente (i contribuenti, infatti, in sede di emissione delle fatture devono indicare se l'imposta di bollo è dovuta e il relativo importo). Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio presente sul portale dell'Agenzia delle Entrate, con **i)** addebito sul conto corrente bancario o postale in alternativa al **ii)** pagamento tramite modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Per accedere al servizio che consente il pagamento dell'imposta di bollo secondo le modalità previste dal DM 28.12.2018, sarà necessario accedere al portale "Fatture e corrispettivi" (tramite SPID, credenziali Entratel, Fisconline o CNS).

### **Il termine per il versamento dell'imposta di bollo**

| <b>TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO</b>              |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Ipotesi</b>  | <b>Versamento</b>          |
| Atti, documenti, registri 2019                          | Entro il 30.04.2020        |
| Fatture elettroniche – trim. da gennaio a marzo         | Entro il 20.04.2020        |
| <b>Fatture elettroniche – sem. da gennaio a maggio</b>  | <b>Entro il 16.06.2020</b> |
| Fatture elettroniche – trim. da aprile a giugno         | Entro il 20.07.2020        |
| Fatture elettroniche – trim. da luglio a settembre      | Entro il 20.10.2020        |
| <b>Fatture elettroniche – sem. da giugno a novembre</b> | <b>Entro il 16.12.2020</b> |
| Fatture elettroniche – trim. da ottobre a dicembre      | Entro il 20.01.2021        |

**Omesso, insufficiente o tardivo versamento**

Il decreto fiscale stabilisce che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l'amministrazione finanziaria comunica **con modalità telematiche** (ancora da definire) al contribuente l'ammontare **dell'imposta da versare** nonché delle **sanzioni per tardivo versamento** e degli **interessi**.

In particolare, l'articolo 17 del decreto fiscale, comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa ridotta ad un terzo, degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se il contribuente effettua il pagamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione: qualora il contribuente non provveda al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Cordiali saluti

per **A.GI.SCO**

**Studio Lerro - Bondavalli**